

# **COMUNE DI ARDESIO**

PROVINCIA DI BERGAMO



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI ARDESIO**

Approvato con delibera del C.C. N. 39 del 29/09/2016

## **SOMMARIO :**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Premessa;*
- Art. 2 – Oggetto;*
- Art. 3 – Principi generali;*
- Art. 4 – definizioni;*
- Art. 5 – Finalità del regolamento;*
- Art. 6 – Finalità del trattamento;*

### **CAPO II – ACCESSO AI DATI**

- Art. 7 – Soggetti;*
- Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza;*
- Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alle registrazioni;*

### **CAPO III - TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI**

- Art. 10 – Trattamento e conservazione dei dati;*
- Art. 11 – modalità di raccolta dei dati;*
- Art. 12 – Obblighi degli operatori;*
- Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta;*

### **CAPO IV – DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

- Art. 14 – Diritti dell'interessato;*
- Art. 15 – Sicurezza dei dati;*
- Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati;*
- Art. 17 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali;*
- Art. 18 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali;*
- Art. 19 – Comunicazione;*

### **CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art. 20 – Tutela;*
- Art. 21 – Provvedimenti attuativi;*
- Art. 22 – Norma di rinvio;*
- Art. 23 – Pubblicità del Regolamento;*
- Art. 24 – Entrata in vigore;*

# CAPO I - PRINCIPI GENERALI

## ART. 1

### **Premessa**

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali.

In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

## ART. 2

### **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Ardesio che consentono la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e i dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

## ART. 3

### **Principi generali**

1. Le norme contenute nel presente regolamento si ispirano ai principi illustrati dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004, in particolare:

a) *Principio di liceità*: il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice della Privacy prevede espressamente per gli organi pubblici nello svolgimento di funzioni istituzionali, ai sensi degli art. da 18 a 22 dello stesso Codice.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;

b) *Principio di necessità*: poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Il sistema di videosorveglianza è configurato riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

c) *Principio di proporzionalità*: nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione o abilitazione degli ingressi.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;

d) *Principio di finalità*: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice della Privacy).

In ogni caso possono essere perseguite solo le finalità determinate nel presente regolamento e rese trasparenti, fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria, e non potranno invece essere perseguite finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti.

Sono pertanto escluse finalità non previste dal presente regolamento e di competenza di altri organi;

## **ART. 4**

### **Definizioni**

Per le definizioni dei termini usati nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto ed indicato all'art. 4 del testo unico in materia di protezione dei dati personali, emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato "codice";

## **ART. 5**

### **Finalità del regolamento**

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione e il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, gestito ed impiegato dal Comune di Ardesio, collegato all'Ufficio della Polizia Locale competente per territorio, nonché alla centrale operativa della Questura di Bergamo e del Comando dei Carabinieri competente, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo dei dati e i programmi informatici dell'impianto di videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e dei dati identificativi. E' escluso il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.

## **ART. 6**

### **Finalità del trattamento**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza;
2. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
3. Presso l'ufficio della Polizia Locale competente per territorio, sono collocate le postazioni per la visione in diretta e registrazione delle immagini riprese dalle telecamere. Alla centrale operativa della Questura di Bergamo e del Comando dei Carabinieri competente vengono trasmesse via web le immagini delle telecamere in diretta e saranno consultabili su PC, mediante accesso protetto, da personale incaricato;
4. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Ardesio da Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti;
5. Le finalità del suddetto impianto sono altresì conformi alle funzioni istituzionali demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri in relazione ai rispettivi ordinamenti speciali.
6. Le immagini costituiscono altresì uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie operanti sul territorio comunale e sono finalizzate ad attuare uno stretto raccordo operativo tra le forze di Polizia Statali e la Polizia Locale;
7. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza risponde in particolare alle seguenti finalità:
  - a) sicurezza pubblica, prevenzione generale, accertamento di reati e di altri illeciti rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
  - b) pronto intervento ai fini della sicurezza e del soccorso pubblico;
  - c) garantire la sicurezza urbana dei cittadini;
  - d) vigilare sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree di mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, aree antistanti e/o conducenti a fermate di servizi di linea, ai fini dell'attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di Prevenzione e di Polizia Giudiziaria;
  - e) tutela del patrimonio Comunale, ovvero di edifici e manufatti di carattere monumentale ed istituzionale, al fine di prevenire eventuali atti predatori, di vandalismo, di danneggiamento o imbrattamento;

- f) controllo di determinate aree, caratterizzate dall'essere punto di concentrazione di eventi (manifestazioni) che possono essere causa di disordini e di turbativa dell'ordine pubblico;
- g) monitoraggio del traffico e all'analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico o per statistiche sullo stesso;
- h) utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- i) contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta;
- j) al monitoraggio di situazioni critiche in caso di calamità, ai fini di protezione civile;

## **CAPO II – ACCESSO AI DATI**

### **ART. 7**

#### ***Soggetti***

1. Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune. Con proprio atto individua e nomina il Responsabile del trattamento dandone comunicazione motivata alla Giunta qualora la nomina riguardi persona diversa dal comandante della Polizia Locale;
2. Responsabile del trattamento è il Comandante, ovvero il responsabile del servizio, della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco. Lo stesso può delegare ad altri soggetti la responsabilità attribuitagli solo previo assenso scritto del Sindaco.

Sono altresì responsabili al trattamento la Questura di Bergamo ed il Comando dei Carabinieri competente, in relazione al complesso di operazioni concernenti la riprese delle immagini, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati dagli stessi soggetti pubblici fruibili e trattati.

Il responsabile del trattamento:

- a) deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento. La Questura di Bergamo e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo nominati responsabili, osservano le disposizioni previste dal presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal titolare;
  - b) Si attiene alle istruzioni impartite dal titolare e impartisce disposizioni agli incaricati vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date;
  - c) Custodisce le chiavi per l'accesso agli armadi per la conservazione dei supporti informatici di registrazione, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi;
  - d) Nomina gli incaricati del trattamento;
3. Incaricati del trattamento sono i soggetti che elaborano materialmente i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata in via prioritaria al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.57 del Codice di Procedura Penale

### **ART. 8**

#### ***Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza***

Il responsabile del trattamento nomina gli incaricati del trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

## **ART. 9**

### ***Persone autorizzate ad accedere alle registrazioni***

1. Oltre al personale addetto alla manutenzione degli impianti, eventuali accessi alle registrazioni di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Responsabile per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento;
2. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.;
3. Gli incaricati del trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

## **CAPO III – TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI**

### **ART. 10**

#### ***Trattamento e conservazione dei dati***

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 6 dell'articolo 11 del presente regolamento;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato;
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate dall'art. 34 del Codice e dal punto 4.6 del provvedimento del garante emesso il 8 aprile 2010.

### **ART. 11**

#### ***Modalità di raccolta dei dati***

1. I dati personali sono raccolti attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti individuati con apposita deliberazione di Giunta Comunale in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica indicate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre il Responsabile del trattamento provvederà a comunicare alla Giunta eventuali postazioni provvisorie o momentanee nonché a fissare gli orari delle registrazioni;
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori e/o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà, esclusivamente per il perseguimento di fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini;
3. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei preset o altri accorgimenti idonei al fine di evitare, quando possibile durante la funzione in tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato;
5. I segnali video delle telecamere sono inviati in tempo reale alla centrale operativa. Tutti i segnali video delle telecamere sono registrati su un apposito server, ovvero apposito registratore VDR

o NVR, collocato presso il Comando Polizia Locale competente per territorio. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire gli eventi in relazione alle finalità previste dal presente regolamento.

6. Le immagini videoregistrate sono conservate, per un tempo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente comprensiva dei provvedimenti del Garante e comunque per un periodo non superiore ai sette giorni. Decorso il suddetto termine le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

È ammessa la copiatura e il salvataggio su altri supporti delle immagini videoregistrate solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;

## **ART. 12**

### ***Obblighi degli operatori***

1. L'utilizzo di eventuali brandeggi da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento;
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private;
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **ART. 13**

### ***Informazioni rese al momento della raccolta***

1. Il Comune di Ardesio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del Codice, si obbliga ad installare un'adeguata segnaletica permanente, su cui è riportata la dicitura prevista dalla normativa vigente. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno, come riportato nel fac-simile dell'allegato n°1 del provvedimento del garante emesso l'8 aprile 2010;
2. Il Comune di Ardesio si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa dello stesso, mediante appositi strumenti informativi e di comunicazione locale quali:
  - a) Pubblicazione del presente regolamento;
  - b) pubblicazione delle Deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 11 c. 1 del presente regolamento;
  - c) installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma;

## **CAPO IV – DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

## **ART. 14**

### ***Diritti dell'interessato***

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato, in caso di giustificato motivo:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
  - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
  - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- e) essere informato su quanto previsto dall'art. 7 del Codice;
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
  4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile nei modi previsti dalla normativa vigente.
  5. Nel caso di diniego alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 15**

##### ***Sicurezza dei dati***

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il dispositivo di registrazione. In caso di necessità eventuali salvataggi potranno essere custoditi in luoghi stabiliti dal responsabile con modalità che assicurino il rispetto della riservatezza dei dati.
2. Nel caso i supporti di registrazione debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

#### **ART. 16**

##### ***Cessazione del trattamento dei dati***

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il comune di Ardesio effettuerà quanto previsto nell'art. 16 del Codice.

#### **ART. 17**

##### ***Limiti alla utilizzabilità di dati personali***

I dati dovranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento e codice, compresi i Provvedimenti in materia di videosorveglianza emessi dal Garante per la protezione dei dati personali.

#### **ART. 18**

##### ***Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali***

Per le definizioni dei termini usati nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto ed indicato all'art. 15 del codice.

#### **ART. 19**

##### ***Comunicazione***

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Titolare a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art. 39 del Codice;



2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati;
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile;
4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, ai sensi dell'art. 58 del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato;
5. La comunicazione dei dati ed in ogni caso l'estrazione e la duplicazione delle immagini registrate, salvo i casi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare.

## **CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **ART. 20**

#### ***Tutela***

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Codice.

### **ART. 21**

#### ***Provvedimenti attuativi***

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente regolamento, in particolare all'individuazione dei siti dove installare le telecamere di videosorveglianza, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

### **ART. 22**

#### ***Norma di rinvio***

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali, emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

### **ART. 23**

#### ***Pubblicità del Regolamento***

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune;

### **ART. 24**

#### ***Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, secondo le norme comunali vigenti in materia.

Copia del presente Regolamento sarà trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali